



COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

SERVIZIO 3 LEGALE - CONTENZIOSO

MODUGNO, LI 29 OTTOBRE 2015

PROT. N. _____
RACCOMANDATA A.R.

SPETT.LE
CORTE DEI CONTI
PROCURA REGIONALE – SEZ. GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
VICE PROC.RE GENERALE
DOTT. A. D'AMATO
VIA G. MATTEOTTI, 56
70121 – BARI

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO
Codice amministrazione: C_F262
Prot. Generale n: 0053174
Data: 30/10/2015 Ora: 12.17
Classificazione: P

E. P.C.

AL SEGRETARIO GENERALE

AL RESPONSABILE DELL' UFFICIO PERSONALE

SEDE

OGGETTO: Pasqua De Marinis / Comune di Modugno. Richiesta notizie. Riscontro.
Fasc. Istr. n. 870/04/DMT

-Con riferimento alla controversia indicata in oggetto, facendo seguito alla precedente nota dello scrivente Servizio del 21.07.2015 prot. n.35389, in allegato alla presente si trasmette mail del 28/10/2015, inviata dall'avv. Francesco Priore, legale dell'Ente nel summenzionato giudizio, contenente la comunicazione della conclusione del giudizio, con allegata, la relativa sentenza n.5349/2015 resa dal Tribunale di Bari Sezione Lavoro – Rg. n.18062/04.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE SERVIZIO
LEGALE - CONTENZIOSO
AVV. CRISTINA CARLUCCI

Oggetto: COMUNE DI MODUGNO/DE MARINIS PASQUA - Proc. n. 18062/04 R.G. Tribunale di Bari - Sez. Lav.

Mittente: "francescopriore@iol.it" <francescopriore@iol.it>

Data: 28/10/2015 09:07

A: g.casalino@comune.modugno.ba.it

Comunico che finalmente, dopo 11 anni, il giudizio indicato in oggetto è stato definito. Con sentenza n. 5349/15 il Tribunale di Bari Sezione Lavoro, che allego in copia, ha rigettato il ricorso della sig.ra De Marinis Pasqua condannandola a rifondere all'Ente le spese processuali liquidate complessivamente in € #2.400,00#.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti Saluti

Avv. Francesco Priore

AVV. Francesco Priore - Patrocinante in Cassazione

Viale della Repubblica, 8 - 70026 Modugno (BA)

tel.. e fax 0805324444 - 3296112224

— Allegati: —

Sentenza.pdf

31.10.15

Sen. 5349/2015
RG 18062/04



TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Angelo Pellegrini, all' udienza del
16.10.2015 tenuta in Bari ha emesso la seguente

SENTENZA

dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell' art. 281 sexies c.p.c.
nella controversia in materia di lavoro

TRA

De Marinis Pasqua

rappresentata e difesa dall' avv. L. Totino

- ricorrente -

CONTRO

Comune di Modugno in persona del legale rapp.te p.t.

rappresentato e difeso dall' avv. F. Priore

- resistente -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 22.07.2004, De Marinis Pasqua, nata a Bari il 23.08.1963 e res.te in Modugno, conveniva in giudizio dinanzi questo Ufficio il Comune di Modugno, in persona del legale rapp.te p.t., per ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: " 1) condannare il Comune di Modugno in persona del Sindaco p.t. al pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario prestato dalla ricorrente presso la Presidenza del Consiglio e presso l' VIII settore relativamente agli anni 2001, 2002, 2003 e 2004 (quest'ultimo anno limitatamente al periodo da gennaio a maggio) e quantificate secondo gli allegati conteggi nella somma di € 7.976,11 oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all' effettivo soddisfo; 2) accertare e dichiarare

che la sig.ra De Marinis svolge dal 14.10.2001 presso l' VIII settore del Comune di Modugno funzioni che ben si inquadrano nella categoria D del Nuovo Regolamento Professionale; 3) condannare per l' effetto il Comune di Modugno al pagamento delle differenze retributive e quantificate secondo gli allegati conteggi nella somma di € 8.137,19 oltre interessi e rivalutazione nonché alla corresponsione della somma di € 1.297,35 per buoni pasto maturati dal luglio 2001 fino al maggio 2004 e ai gettoni di presenza, con vittoria di spese e competenze di legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario".

Esponeva la ricorrente, impiegata di VI qualifica funzionale e lavoratrice socialmente utile, che a far data dall'01.06.1995 veniva utilizzata presso il Comune di Modugno per lo svolgimento di attività dirette alla esecuzione di opere e di forniture di servizi di pubblica utilità ex art. 1 D.Lgs. n. 468/1997; dall'01.06.1995 al 14.11.2000 veniva quindi assegnata al IV Settore Contabilità e Finanze del Comune di Modugno; dal 14.11.2000 al 31.12.2000 veniva addetta all'VIII settore attività produttive - Commercio mentre dal 09.10.2001 veniva assegnata presso l' Ufficio di Segreteria del Presidente del Consiglio Comunale; tuttavia con missiva del 12.10.2001 si precisava che detta assegnazione doveva avvenire solo dopo il compimento dell' assegnazione dei loculi ossari e aree cimiteriali.

Di fatto, però, la ricorrente era addetta anche alla Segreteria della Presidenza del Consiglio.

Nonostante le sue richieste, la liquidazione di lavoro straordinario e ferie ai suoi colleghi, gli ordini di servizio e le determinate dirigenziali, la P.A. non aveva inteso riconoscerle alcunché.

Fissata udienza di discussione, con memoria difensiva ritualmente depositata, si costituiva in giudizio il Comune di Modugno in persona del Sindaco p.t., preliminarmente eccependo la improcedibilità del ricorso per mancato espletamento del rituale tentativo di conciliazione, nel merito, concludeva per il rigetto della domanda.



Instauratosi regolarmente il contraddittorio, disposta la sospensione del giudizio per consentire alle parti il previo esperimento del tentativo di conciliazione, depositato in data 18.11.2005 ricorso per riassunzione e fissata udienza per la prosecuzione per il giorno 14.06.2007, a detta udienza la ricorrente dichiarava di non aver provveduto alla notifica, al resistente, del decreto di fissazione di prima udienza per cui chiedeva di essere rimessa in termini con fissazione di nuova udienza.

Il precedente Giudicante, vista tale richiesta, fissava la nuova udienza per il giorno 23.10.2008; a questa udienza la ricorrente chiedeva nuovamente termine per provvedere alla notifica del ricorso in riassunzione con pedissequo decreto di fissazione di udienza al procuratore del resistente avendo effettuato la notifica solo nei confronti della parte.

La ricorrente veniva quindi autorizzata alla notifica degli atti nei termini di legge per l'udienza del 07.05.2009.

Il resistente eccepiva quindi l'estinzione del giudizio non essendo ammissibile, nel caso di specie, la rimessione in termine per la rinotifica del ricorso in riassunzione per cui, senza alcuna attività istruttoria, fissata udienza di discussione, assegnato il giudizio allo scrivente con provvedimento del 26.03.2015, all'udienza del 16.10.2015 discussa la causa e precisate le conclusioni ad opera della sola parte resistente, si procedeva alla lettura del dispositivo di sentenza e alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione preliminare di estinzione del giudizio sollevata dal resistente è fondata e deve essere accolta con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alle spese di lite.

Invero, l'art. 184 bis c.p.c. applicabile al presente procedimento in quanto inserito dalla L. 26 novembre 1990, n. 353 in vigore dal 30 aprile 1995, poi modificato dalla L. 20 dicembre 1995, n. 534, oggi abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, prevedeva che



la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini.

Secondo la interpretazione costante della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, l' art. 184 bis c.p.c. per la sua collocazione nel libro 2^a, titolo 1^a, capo 2^a, sezione 2^a, sotto la rubrica della trattazione della causa, riguardava le sole ipotesi in cui le parti costituite fossero decadute dal potere di compiere determinate attività difensive nel corso della trattazione della causa ed in questo ambito rendeva operante la remissione in termini della sua disciplina.

Con l' abrogazione di tale norma, avvenuta con la L. 18 giugno 2009, n. 69, l' intero testo dell' art. 184 bis è stato riportato all' art. 153 c.p.c., comma 2.

Presupposto consustanziale all' istituto della remissione in termini, tanto nella versione prevista dall' art. 184 bis cod. proc. civ. quanto in quella di più ampia portata prefigurata nel novellato art. 153 cod. proc. civ., comma 2 è tuttavia la tempestività dell' iniziativa della parte che assume di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, tempestività da intendere come immediatezza della reazione della parte a palesarsi della necessità di svolgere un' attività processuale ormai preclusa.-(Cassazione civile sez. III, 11/11/2011, n.23561).

Tale disposizione rappresenta il risultato di una scelta del legislatore che, in applicazione del principio del giusto processo, mira a contemperare l' esigenza della parte che per causa incolpevole sia incorsa in una decadenza processuale con l' interesse dell' altra parte al consolidamento ed alla definitività della situazione prodottasi per effetto della decadenza.

Proprio questo bilanciamento e contemperamento di interessi contrapposti impone di ravvisare, quale presupposto implicito per l' accoglimento di tale istanza, che la sua proposizione debba essere fatta dall' interessato senza dilazione, immediatamente dopo che egli abbia acquistato consapevolezza di non avere potuto compiere validamente l' adempimento richiesto dalla legge a pena di decadenza.



Nel caso di specie è evidente che l'istanza di rimessione in termini ex art. 184 bis c.p.c. non poteva essere accolta non avendo parte ricorrente né dedotto né tanto meno provato di non aver potuto provvedere, per ben due volte, alla notifica del ricorso in riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione di udienza per causa ad essa non imputabile.

A ciò aggiungasi che in violazione dei principi di diritto innanzi richiamati che legittimano la richiesta di rimessione in termini, la ricorrente non si attivava diligentemente nel formulare una simile richiesta al Giudicante ma lasciava decorrere mesi attendendo l'udienza di prosecuzione del giudizio, fissata a seguito del ricorso in riassunzione, per formulare istanza di rimessione in termini.

La Suprema Corte di Cassazione, poi, ha già precisato che mentre è certamente perentorio il termine di sei mesi previsto dall' art. 305 c.p.c. per la riassunzione del processo, è meramente ordinatorio il termine previsto dall' art. 303 stesso codice, assegnato dal giudice per la notifica dell' atto di riassunzione. (Cass. civ. sez. II 8.6.1994 n 5548; Cass. civ. 23.12.1983 n 7586; Cass. civ., 11.10.1979 n 5281), ragione per cui non è preclusa la proroga di quest'ultimo termine prima della sua scadenza né, in caso di sua scadenza, la concessione di un nuovo termine sempre che in quest'ultima ipotesi non siano decorsi sei mesi dalla conoscenza dell' interruzione del giudizio.

Nella specie, dagli atti risulta che all' udienza dell' 08.07.2005 il Giudice sospendeva il giudizio al fine di consentire alle parti il previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione; in data 18.11.2005 la ricorrente depositava ricorso per riassunzione e il giudice fissava per il giorno 14.06.2007 l'udienza di prosecuzione; come detto, alla notifica degli atti non provvedeva per cui chiedeva al Giudice, in data 14.06.2007, nuovo termine per la notifica per cui veniva rifissata l'udienza del 23.10.2008 nel corso della quale la ricorrente chiedeva nuovo termine per la notifica degli atti al procuratore del resistente e il Giudice fissava per il 09.05.2009 la nuova udienza per la prosecuzione del giudizio sospeso ben quattro anni prima.

Solo a tale ultima udienza si costituiva ritualmente il contraddittorio.

Pertanto non essendo possibile prorogare un termine ordinatorio dopo la sua scadenza, il termine concesso dal G.I. a seguito di istanza di parte deve considerarsi come termine nuovo, chiesto però dopo la scadenza dei sei mesi previsti dall' art. 305 c.p.c. con la conseguenza che deve dichiararsi l' estinzione del giudizio.

La ricorrente tuttavia è tenuta a rimborsare al resistente le spese di giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 22.07.2004 da De Marinis Pasqua nei confronti del Comune di Modugno, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:

- 1) dichiara l' estinzione del giudizio;
- 2) condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese processuali complessivamente liquidate in € 2.400,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Bari il 16.10.2015.

Il Giudice

dott. Angelo Pellegrini

Depositato in Cancelleria
Bari 16 OTT. 2015
Il Cancelliere
LUCIANA MIGLIARDI